



Le prospettive della finanza locale nel 2021

Legge di bilancio 2021
Le principali novità in materia di personale

19 gennaio 2021

**Agostino Bultrini – Dipartimento ANCI Politiche per il personale
e relazioni sindacali dei Comuni – bultrini@anci.it**

La legge di bilancio 2021

L. n. 178/2020 - Bilancio 2021

- Potenziamento uffici *eco-bonus* (commi 69-70)
- Rigenerazione amministrativa coesione territoriale (commi 179-184)
- Stabilizzazioni LSU (commi 292-296)
- Lavoratori fragili (comma 481)
- Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)
- Produttività e welfare integrativo (comma 870)
- Modifiche Legge 56/2019-Concretezza (comma 958)
- Oneri rinnovo CCNL 2019/2021 (commi 869-959)
- Polizia locale (commi 993-994)

La legge di bilancio 2021 – Potenziamento uffici eco-bonus (c. 69-70)

Comma 69

In ragione degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai **procedimenti connessi all'erogazione dell'eco-bonus** (art. 119 del DL n. 34/2020), si consente ai comuni, per il 2021, di assumere, anche in forma associata, a **tempo determinato e a tempo parziale per la durata di un anno, non rinnovabile**, personale da impiegare, anche in forma associata, ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1 commi 557- 557 quater e 562 della legge 296/2006.

Comma 70

Per le assunzioni straordinarie consentite dal comma 69 è prevista la possibilità di accedere a **risorse statali, da assegnarsi mediante riparto di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto sarà effettuato con DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in **misura proporzionale sulla base delle richieste dei comuni**, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge di Bilancio.

La legge di bilancio 2021 – Rigenerazione amministrativa coesione territoriale (commi 179-184)

Comma 179

A decorrere dal 1 gennaio 2021, i **Comuni e le Città Metropolitane** beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 delle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, **personale non dirigenziale** in possesso delle correlate professionalità, in deroga alle disposizioni vigenti in materia e con oneri a carico dei Programmi PON. Il limite complessivo delle unità di personale da assumere (per tutti i soggetti beneficiari, Autorità di Gestione e Organismi intermedi) è di **2.800 unità**.

Comma 180

Il **DPCM di riparto** delle risorse finalizzate alle assunzioni di cui al comma 179 è effettuato, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la PA e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Comma 181

Il reclutamento del personale a tempo determinato ai sensi del comma 179 è effettuato dal Dipartimento della Funzione pubblica con le modalità semplificare definite dall'art. 3 della legge n. 56/2019.

La legge di bilancio 2021 – Rigenerazione amministrativa

coesione territoriale (commi 179-184)

Comma 182

All’Agenzia per la Coesione territoriale spetta il monitoraggio circa il corretto impiego del personale assunto ai sensi del comma 179 riguardo agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

Comma 183

Il comma 183 prevede la possibilità per tutte le PPAA di attivare procedure di **reclutamento speciale riservato a tempo indeterminato** di personale non dirigenziale mediante concorso pubblico, con riserva dei posti nel limite del 50% di quelli messi a concorso, in favore dei soggetti titolari dei contratti a tempo determinato ai sensi del comma 179 , che abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, oppure per titoli ed esami, valorizzando con apposito punteggio l’esperienza maturata ai sensi del medesimo comma 179.

Tali procedure speciali di reclutamento sono avviate nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

La legge di bilancio 2021 – Stabilizzazioni LSU (commi 292-296)

Comma 292

Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 commi 446 e 447 della legge 145/2018 (procedure centralizzate da Funzione Pubblica – triennio 2019-21), le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, **da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo** che abbiano la professionalità richiesta, **in relazione all'esperienza effettivamente maturata**, fermi i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Le condizioni e le modalità per procedere alla stabilizzazione sono:

- a) anzianità di 3 anni di servizio negli ultimi 5;
- b) stabilizzazione diretta per chi ha già superato procedure selettive anche presso altra amministrazione ma in relazione alle medesime attività svolte;
- c) selezione riservata mediante prova di idoneità per chi non abbia già superato procedure selettive per le medesime attività;
- d) stabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (anche co.co.co).

Comma 293

Viene specificato che le procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 292 sono consentite **nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno** del personale, ma che le stesse sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nella quota di accesso dall'esterno.

La legge di bilancio 2021 – Stabilizzazioni LSU (commi 292-296)

Comma 294

Le **convenzioni** stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, sono **prorogate al 31 dicembre 2021**.

Comma 295

Viene **prorogata al 31 marzo 2021** la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nell'ambito delle procedure speciali definite dall'art. 1, **comma 495**, della legge n. 160/2019, in attuazione del DPCM 28 dicembre 2020.

Comma 296

Le misure in materia di assunzioni incentivate dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019, vengono integrate con la possibilità per le amministrazioni utilizzatrici di assumere a tempo indeterminato i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del DL n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996. Tali assunzioni possono essere effettuate anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alla quota di risorse etero-finanziate.

La legge di bilancio 2021 – Lavoratori fragili (comma 481)

Comma 481

Viene estesa al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle speciali norme di tutela previste dall'art. 26 del DL n. 18/2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati:

- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**;
- in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992,

Tali lavoratori svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, **anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento**, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche **attività di formazione professionale anche da remoto**.

La legge di bilancio 2021 – Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)

Comma 797

La norma, che accoglie parzialmente una **richiesta dell'ANCI**, è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un **contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali** da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte.

Il contributo ha natura strutturale, e ammonta:

- a **40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500** residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- a **20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000** e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Di conseguenza per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti.

La legge di bilancio 2021 – Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)

Comma 798

Si definisce una modalità di monitoraggio prevedendo che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'**anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente** il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività.

Comma 800

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con Decreto le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è suddiviso tra i comuni che ne fanno parte, anche con riferimento ai **comuni che versino in stato di dissesto o predissesto** o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in **forma associata** le funzioni relative ai servizi sociali.

La legge di bilancio 2021 – Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)

Comma 801

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 797 sono effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019.

Viene espressamente richiamato l'**art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020**, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Comma 802

Si prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2013 di indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.

*La legge di bilancio 2021 – Produttività e *welfare* integrativo*

(comma 870)

Comma 870

Si introduce una norma finalizzata a consentire il reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le **prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate** in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai **buoni pasto non erogati** nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del *welfare* integrativo.

Le somme non utilizzate nell'esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell'anno 2021 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

-
- *La legge di bilancio 2021* – Modifiche Legge 56/2019-
Concretezza (comma 958)

Comma 958

Alcune disposizioni della c.d. legge sulla concretezza nelle Pubbliche amministrazioni (L. n. 56/2019) sono abrogate, in particolare quelle che prevedevano **l'utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell'identità finalizzati alla verifica del rispetto dell'orario di lavoro.**

- *La legge di bilancio 2021 – Oneri rinnovo CCNL 2019/2021*
(commi 869-959)

Comma 959

Le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sono incrementate di **400 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 869

Quota parte delle risorse di cui al comma 959 è destinata alla **copertura a regime dell'elemento perequativo** introdotto dall'art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018.

- *La legge di bilancio 2021 – Polizia locale (commi 993-994)*

Comma 993

In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta l'**esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 2021** previste dal DL n. 78/2010.

Comma 994

Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l'esclusione - introdotta per il solo 2020 dal DL n. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate al finanziamento del **lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale** dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. L'art. 115 del DL n. 18/2020 prevede che la disposizione si applica - a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.